IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXII - Serie V - Vol. IX - Fasc. VII - Luglio 1937

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione di disciplina dei Sacramenti.

Instructio servanda a Tribunalibus Dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum (1).

TITULUS XII.

De pronunciatione sententiae.

Art. 196. - § 1. *Legitima pronuntiatio qua iudex causam a litigantibus propositam et iudiciali modo pertractatam definit, sententia est: eaque interlocutoria dicitur, si dirimat incidentem causam; definitiva, si principalem.*

§ 2. *Ceterae iudicis pronuntiationes decreta vocantur* (can. 1868).

Art. 197. - § 1. *Ad pronuntiationem cuiuslibet sententiae requiritur in iudicis animo moralis certitudo circa rem sententia definiendam.*

§ 2. *Hanc certitudinem iudex haurire debet ex actis et probatis.*

§ 3. *Probationes autem aestimare iudex debet ex sua conscientia, nisi lex aliquid expresse statuat de efficacia alicuius probationis* (can. 1869 §§ 1, 2, 3).

§ 4. Iudex qui eam certitudinem post diligens causae examen efformare sibi non potuit, pronuntiet: *non constare de matrimonii nullitate in casu* (cfr. can. 1869 § 4).

Art. 198. - § 1. Expleta causae disceptatione, die et hora a praeside ad normam art. 185 statutis, conveniant soli iudices, remotis quibusvis tribunalis administris, in ipsa tribunalis sede, nisi peculiaris causa alium locum suadeat, ad proferendam sententiam (cfr. can. 1870, 1871 § 1).

§ 2. *Singuli iudices scriptas afferent conclusiones suas in merito causae, et rationes tam in facto quam in iure, quibus ad conclu-*

(1) Continuazione ved. fascicolo precedente.

siones suas venerint: quae conclusiones actis causae adiungantur, secreto servandae.

§ 3. *Prolatis ex ordine, secundum praecedentiam, ita tamen ut semper a causae ponente seu relatore initium fiat, singulorum conclusionibus, habeatur moderata discussio sub tribunalis praesidis ductu, praesertim ut constabiliatur quid statuendum sit in parte dispositiva sententiae.*

§ 4. *In discussione autem fas unicuique est a pristina sua conclusione recedere,* rationibus tamen breviter significatis in eodem voto scripto.

§ 5. *Quod si iudices in prima discussione ad hanc sententiam devenire aut nolint aut nequeant, differri poterit decisio ad novum conventum* (can. 1871 §§ 2-5), dato rescripto: « resolutio dabitur in proximo ». Haec dilatio tamen *ultra hebdomadam comperendinari non debet* (ib.).

§ 6. Constabilita decisione, ponens eam scribit sub forma responsionis affirmativae vel negativae ad propositum dubium, eamque subscribit una cum aliis iudicibus et unit fasciculo actorum.

Art. 199. - Causae decisionem notarius protocollo addictus partibus oretenus communicare valet, eiusdemque decisiones exemplar, si petatur, tradere, dummodo collegium decisionem secreto servandam esse non decreverit usque ad formalem sententiae publicationem: quo in casu id ponens suo decreto statuat. Haec communicatio nullam vim habet quoad decursum temporis pro appellatione interponenda.

Art. 200. - § 1. Sententia quam primum edenda est, non ultra mensem a die qua causa definita est, nisi collegium gravi ex ratione longius tempus praestituerit.

§ 2. Sententia latino idiomate exaranda est a ponente, nisi forte alii ex iudicibus in discussione hoc munus, iusta aliqua de causa, commissum sit.

§ 3. *Sententia debet continere rationes seu motiva quae dicuntur, tam in facto quam in iure, quibus dispositiva sententiae pars innititur et statuere de litis expensis* (can. 1873 § 1 n. 3°, 4°).

§ 4. *Motiva ab extensore desumantur ex iis quae singuli iudices in discussione attulerunt, nisi ab ipsa iudicum maiore parte praenitum fuerit quaenam sint motiva proferenda* (id. § 2); haec omnia vero distincte, ordinate et breviter exponenda sunt.

§ 5. Sententia singulorum iudicium examini subiicenda est pro eorum approbatione et subsignatione.

Art. 201. - § 1. Si collegium censeat nullitatem matrimonii nondum ex deductis probari, autumat autem per suppletivam instructo-

riam probari posse, pronunciare debet: *dilata et compleantur acta* vel: *coadiuventur probationes.*

§ 2. Instructiones pro inquisitione suppletiva, audito defensore vinculi, secreto dandae sunt.

Art. 202. - § 1. *Sententia ferri debet, divino Nomine ab initio semper invocato.*

§ 2. *Dein exprimat oportet ex ordine qui sit iudex aut tribunal; qui sit actor, reus, procurator,* advocatus, *nominibus et domicilio rite designatis, promotor iustitiae, defensor vinculi, si partem in iudicio habuerint.*

§ 3. *Referre postea debet breviter facti speciem cum partium conclusionibus.*

§ 4. *Hisce subsequatur pars dispositiva sententiae, praemissis rationibus quibus innititur.*

§ 5. *Claudatur cum indicatione diei et loci in quibus exarata est et cum subscriptione omnium iudicum et notarii* (can. 1874).

§ 6. Addatur insuper decretum exsecutorium (cfr. can. 1918).

Art. 203. - § 1. Vota iudicum actis causae adiungi non debent, neque ad tribunal appellationis sunt transmittenda, sed in speciali archivo secreto servanda, saltem per decennium. Quo elapso fas erit ea comburere.

§ 2. Inviolabile etiam secretum est servandum de discussione quae in tribunali ante ferendam sententiam habetur, itemque de suffragiis et opinionibus ibidem prolatis.

Art. 204. - § 1. *Publicatio sententiae fieri potest tribus modis, vel citando partes ad audiendam sententiae lectionem sollemniter factam a iudice pro tribunali sedente; vel partibus denuntiando sententiam esse penes cancellariam tribunalis, unaque facultatem ipsis fieri eandem legendi et eiusdem exemplar petendi; vel tandem, ubi usus viget, sententiae exemplar transmittendo ad partes per publicos tabellarios ad normam can. 1719* (can. 1877).

§ 2. Sententia simul eademque ratione vinculi defensori et promotori iustitiae, si partem in iudicio habuerit, semper notificari debet; ita pariter notificari debet reo convento contumaci.

§ 3. Si pars procuratorem habuerit, huic notificari poterit sententia.

§ 4. A die notitiae publicationis sententiae decurrit decendium pro appellatione.

Art. 205. - § 1. Sententia definitiva, eaque valida, etsi iudices unanimiter consentiant, retractari non potest.

§ 2. Attamen si error materialis inciderit in textu sententiae sive in transcribenda parte dispositiva sive in aliquo facto referendo,

sententia ipsa, postquam effecta fuerit eius notificatio, corrigi potest vel ad instantiam unius partis, auditis tamen altera parte et vinculi defensore, vel etiam *ex officio,* auditis partibus et vinculi defensore.

§ 3. Altera parte aut vinculi defensore obstantibus, petitio per quaestionem incidentem definienda est (cfr. can. 1878).

Art. 206. - § 1. Si causa de nullitate matrimonii agitata fuerit ex capite impotentiae, et ex actis et probatis, tribunalis iudicio, non impotentiae sed nondum consummati matrimonii emerserit probatio, tunc, accedente petitione unius vel utriusque coniugis pro Apostolica dispensatione imploranda, acta omnia, una cum voto tribunalis ipsius, argumentis firmato sive in iure sive, praesertim, in facto, quo, exclusa impotentia, accusati matrimonii inconsummatio probata retinetur, transmittantur ad S. Congregationem de disciplina Sacramentorum, quae iis uti poterit ad sententiam super rato et non consummato ferendam (cfr. can. 1963, § 2).

Quod si, collegii iudicio, probationes de non secuta matrimonii consummatione, hactenus collectae, habeantur non sufficientes iuxta Regulas a praefata S. C. die 7 Maii 1923 datas (cfr. « A. A. S. », 1923, pag. 392 seq.), eaedem a praeside vel instructore compleantur, et acta dein plene instructa ad S. C. remittantur, una cum voto scripto Episcopi et animadversionibus defensoris vinculi (cfr. dictas Regulas n. 3, § 2, et n. 98).

§ 2. Quatenus vero agatur de alio nullitatis capite (ex. gr. de defectu consensus, de vi et metu, etc.) et, collegii iudicio, matrimonii nullitas evinci non possit, sed *incidenter* dubium valde probabile emerserit de non secuta matrimonii consummatione, tunc integrum est alterutri vel utrique parti libellum porrigere Romano Pontifici, pro dispensatione a matrimonio rato et non consummato; et praesidi vel instructori ius est causam instruendi iuxta normas in Regulis ipsis determinatas. Dein autem acta omnia, una cum voto Episcopi et animadversionibus de quibus supra, mittantur ad S. C. (cfr. ib., n. 4).

TITULUS XIII.

De iuris remediis contra sententiam.

Caput I.

De querela nullitatis.

Art. 207. - *Sententia vitio insanabilis nullitatis laborat, quando:*

1° *Lata est a* tribunali *absolute incompetente vel a non legitimo iudicum numero contra praescriptum can. 1576, § 1;*

2° *Lata est inter partes, quarum altera saltem non habet personam standi in iudicio;*

3° *Quis nomine alterius egit sine legitimo mandato* (can. 1892).

Art. 208. - *Nullitas de qua* in art. 207 *proponi potest per modum exceptionis in perpetuum, per modum vero actionis coram* tribunali quod *sententiam tulit intra triginta annos a die publicationis sententiae* (can. 1893).

Art. 209. - *Sententia vitio sanabilis nullitatis laborat, quando:*

1° *Legitima defuit citatio;*

2° *Motivis seu rationibus decidendi est destituta;*

3° *Subscriptionibus caret iure praescriptis;*

4° *Non refert indicationem anni, mensis, diei et loci quo prolata fuit* (can. 1894).

Art. 210. - Querela nullitatis, in casibus de quibus in art. 209, proponi potest vel una cum appellatione, intra decendium, tribunali superioris instantiae, vel seorsim et unice qua querela intra tres menses a die publicationis sententiae coram tribunali quod sententiam tulit (cfr. can. 1895).

Art. 211. - § 1. *Querelam nullitatis interponere possunt nedum partes, quae se gravatas putant, sed etiam promotor iustitiae,* si iudicio interfuerit, *et defensor vinculi.*

§ 2. *Imo* ipsum tribunal *potest ex officio sententiam nullam a se latam retractare et emendare intra terminos ad agendum supra statutos* (can. 1897).

§ 3. Quod si intra statutos terminos nec querela nullitatis interposita fuerit neque sententia emendata, nullitas, quae sanabilis sit, censetur sanata.

§ 4. Si par vereatur ne collegium, quod sententiam, querela nullitatis impugnatam, tulit, praeoccupatum animum habeat et proinde illud suspectum merito existimet, exigere potest ut, in eadem iudici sede, alii iudices subrogentur (cfr. can. 1896).

Caput II.

De appellatione.

Art. 212. - § 1. Pars, quae sententia se gravatam censet, necnon promotor iustitiae, si causae interfuerit, ius habent appellandi, idest provocandi a tribunali, quod sententiam tulit, ad superius tribunal (cfr. can. 1879).

§ 2. Defensor autem vinculi a prima sententia, matrimonii nullitatem declarante, ad superius tribunal provocare tenetur intra legitimum tempus; quod si facere negligat, auctoritate praesidis compellendus est (cfr. can. 1896).

§ 3. Appellatio a vinculi defensore interposita prodest et parti, quae pro matrimonii validitate stat, salvo illi iure proprio appel-

landi; appellatio e contra a parte interposita vinculi defensorem non relevat ab obligatione appellandi.

Art. 213. - In gradu appellationis eodem modo et ratione ac in prima instantia (Tit. II) tribunal constituatur, eodemque modo et ratione (Tit. VII-XIII) procedatur, non omissis citationibus et dubii concordatione.

Art. 214. - § 1. A sententia interlocutoria vel a decreto interlocutorio (Tit. XI) ad superius tribunal appellari potest tunc tantum quando habent vim definitivae (cfr. can. 1880, n. 6).

§ 2. Sententia vel decretum tunc censentur habere vim definitivae, quum gravamen inferant, quod non potest per definitivam sententiam reparari: ut puta si probationes, quae in iudicium ferendum vere influere possut, sententia vel decretum admittere recusent.

Art. 215. - § 1. Appellatio intra spatium decem dierum facienda est et intra mensem prosequenda ad normam canonum 1881, 1882, 1883, 1884.

§ 2. Si quaestio oriatur de iure appellandi, de ea videat tribunal appellationis.

Art. 216. - § 1. Tum defensor vinculi tum partes possunt, omisso medio, si id expedire iudicent in causis praesertim magni momenti, ad S. R. Rotam, vel, in casu de quo in art. 12, ad tribunal S. Officii appellare.

§ 2. Si appellantium alteruter ad praefata tribunalia Sanctae Sedis provocet, coram tribunalibus istis appellatio exclusive prosequenda est.

§ 3. Ita pariter parti, quae ad tribunal appellationis diœcesanum tempore utili provocavit, ius est petendi ut de sua appellatione videat S. R. Rota, vel, in casu art. 12, tribunal S. Officii, nisi tamen a tribunali appellationis diœcesano citationes iam legitime factae fuerint (cfr. art. 85). Itidem dicendum de vinculi defensore.

Art. 217. - § 1. Cum sententiae in causis matrimonialibus numquam transeant in rem iudicatam, causae ipsae retractari poterunt coram tribunali superiori, non exceptis casibus in quibus appellatio defuerit vel deserta aut perempta fuerit.

§ 2. Sed ex duplici sententia conformi in his causis consequitur ut ulterior propositio non debeat admitti, nisi novis prolatis iisdemque gravibus argumentis vel documentis (cfr. can. 1903, 1989).

§ 3. Talia argumenta vel documenta non requiritur ut sint gravissima, multoque minus decretoria, hoc est quae peremptorie exigant contrariam decisionem; eorumque pondus pro causae revisione a tribunali tertiae instantiae aestimandum est, audito vinculi defensore.

Art. 218. - Causa matrimonialis ab uno tribunali iudicata, ab alio tribunali eiusdem gradus iterum iudicari nunquam potest, etiamsi praesto sint nova argumenta vel documenta, sed de ea videre potest iterum *tantummodo* tribunal superioris instantiae, praevia appellatione (Comm. Pont., 16 Iunii 1931).

§ 2. Praefata dispositio ita intelligatur, ut locum habeat si agatur revera de *eadem causa*, hoc est, *propter idem matrimonium* et *ob idem nullitatis caput*.

Art. 219. - § 1. Si, lite pendente, aliud nullitatis caput afferatur, decernendum est utrum illud admitti debeat iuxta ordinarias normas competentiae; eoque admisso, serventur reliquae regulae pro causae instructione.

§ 2. Si vero novum hoc nullitatis caput afferatur in gradu appellationis, illudque, nemine contradicente, a collegio admittatur, de eo iudicandum est tamquam in prima instantia.

Art. 220. - *Post secundam sententiam, quae matrimonii nullitatem confirmaverit, si defensor vinculi in gradu appellationis pro sua conscientia non crediderit esse appellandum, ius coniugibus est, decem diebus a sententiae denunciatione elapsis, novas nuptias contrahendi* (can. 1987).

Art. 221. - § 1. Si post alteram sententiam pro nullitate matrimonii vinculi defensor iudicet, pro sua conscientia, ad tertiam provocare instantiam, ad normam art. 213 agendum est.

§ 2. Vinculi autem defensor ulterioris istius instantiae interpositam appellationem pro sua conscientia prosequi vel deserere potest.

§ 3. In casu autem desertionis, partibus ius est ad novas nuptias convolare, habita notificatione decreti quo collegium statuerit appellationem desertam (cfr. can. 1886), vel peremptam (cfr. can. 1736, 1737) habendam esse.

Art. 222. - § 1. Si ex authenticis documentis constet, pendente causa et sententia nondum prolata, mortuum esse alterutrum coniugum, acta reponantur in archivio, et ad decisionem ne deveniatur nisi alter coniux aut defuncti heres instent gravibus de causis, ut puta ad prolem forsan ex attentato matrimonio natam legitimandam vel ad hereditatem consequendam (cfr. can. 1972). Hisce in casibus appellationem interponere et prosequi iidem possunt.

§2. Vinculi autem defensori, mortuo alterutro vel utroque coniuge, neque officium neque ius est appellationem interponendi vel prosequendi, de qua in can. 1986.

Art. 223. - Si alteruter vel uterque coniux post primam vel duplicem conformem sententiam affirmativam pro nullitate, a qua ap-

pellatum sit, matrimonium attentaverit, collegii erit decernere, *ex officio* vel instante vinculi defensore, inhibitionem exercitii iuris, ad tramitem can. 1672, § 3, usque ad definitivam sententiam.

TITULUS XIV.

De iis quae fieri debent post declaratam matrimonii nullitatem.

Art. 224. - Post duplicem sententiam pro nullitate matrimonii partibus denuntiatam iuxsta praescriptum art. 204, § 1 et intra decem dies a defensore vinculi non appellatam, praeses tenetur eam notificare Ordinario loci, ubi matrimonium celebratum fuit (cfr. can. 1987, 1988).

Art. 225. - § 1. Ordinarius loci praedicti obligatione adstringitur iniungendi quantocius rectori paroeciae, ubi matrimonii celebratio est paroecialibus regestis consignata, ut de sententia nullitatis ac de vetitis forsan statutis, ex. gr. in causis impotentiae, in iis faciat mentionem necnon in baptizatorum regesto, si in ea paroecia uterque vel alteruter coniux fuerit baptizatus.

§ 2. Rector autem paroeciae tenetur sententiam nullitatis ac vetita forte statuta statim adnotare in praedictis regestis et, si uterque vel alteruter coniux alibi baptizatus fuit, parochum vel parochos loci baptismi collati monere de prolata nullitatis sententia, ac de vetitis forte statutis, ut haec in renatorum libro ipsi adnotent, necnon de iis a se peractis certiorem quam primum reddere proprium Ordinarium.

TITULUS XV.

De modo procedendi in casibus exceptis.

Art. 226. - Quoties agatur de casu excepto ad normam can. 1990, officialis, auditis coniugibus, si comparuerint, et perpensis rebus, videat an de impedimenti exsistentia seu de nullitatis causa ex certo et authentico documento, quod nulli contradictioni vel exceptioni obnoxium sit, constet. De quo si sibi videatur constare, necnon pari certitudine vel alio legitimo modo (Comm. Pont., 16 Aprilis 1931, ad I) appareat dispensationem concessam non fuisse, rem Ordinario deferat.

Art. 227. - § 1. Ordinarius, iudicem agens, citatis semper partibus iisque auditis, voto etiam exquisito defensoris vinculi necnon promotoris iustitiae, si iste matrimonium accusaverit vel ipsum Ordinarius audire censuerit, potest iuxta suum prudens iudicium matrimonii nullitatem sententia declarare, rationibus breviter adductis in iure et in facto.

§ 2. Quod si Ordinarius iudicaverit non omnia concurrere quae requiruntur vi canonis 1990, ut de nullitate matrimonii tamquam de casu excepto ipse agere queat, causam remittat ad tribunal dioecesanum, quod per viam ordinariam procedat, ad normam Tituli V et seq.

Art. 228. - Ordinario absente aut impedito, sententia, de qua in articulo praecedenti, datur ab officiali de mandato speciali Ordinarii.

Art. 229. - § 1. Adversus istam Ordinarii aut officialis sententiam, nullitatis matrimonii declaratoriam, defensor vinculi, ad normam can. 1991, idest, si prudenter existimaverit impedimentum non esse certum aut dispensationem super eodem probabiliter intercessisse, provocare tenetur ad tribunal secundae instantiae, cui acta sunt transmittenda, quodque scriptio monendum est agi de casu excepto vi can. 1990.

§ 2. Idem ius competit sive promotori iustitiae, si interfuerit, sive parti, quae praefata sententia se gravatam senserit.

Art. 230. - Tribunal secundae instantiae definiat, eodem modo ac in art. 227, utrum sententia sit confirmanda, an potius procedendum sit ad ordinarium tramitem iuris; quo in casu acta remittat ad tribunal primae instantiae (cfr. can. 1992).

Art. 231. - § 1. Si quis certo tenebatur ad canonicam formam celebrationis matrimonii, et tantum civile matrimonium contraxit, vel coram ministro acatholico matrimonium inivit, aut si apostatae a fide catholica in apostasia civiliter vel ritu alieno se iunxerunt, ad hoc ut constet de horum statu libero, neque iudiciales sollemnitates requiruntur, neque interventus defensoris vinculi: sed hi casus solvendi sunt ab Ordinario ipso, vel a parocho, consulto Ordinario, in praevia investigatione ad matrimonii celebrationem, de qua in can. 1019 seq.

§ 2. Si quod dubium supersit de recensitis conditionibus in § 1, quaestio ordinarii processus tramite definienda est.

TITULUS XVI.

De expensis iudicialibus et de gratuito patrocinio aut expensarum iudicialium reductione.

Art. 232. - Partes adigi debent ad aliquid solvendum, titulo expensarum iudicialium, nisi ab hoc onere eximantur ex concessione gratuiti patrocinii (cfr. can. 1908).

Art. 233. - Quodlibet tribunal habeat taxarum notulam ac regulam, a Concilio provinciali vel conventu Episcoporum exaratam,

in qua praefiniatur quid a partibus solvendum sit pro singulis actis iudicialibus et quae sit retributio pro advocatorum et procuratorum opera a partibus solvenda; quae mercedis mensura pro versionibus et transcriptionibus; pro his examinandis et fide facienda de earum fidelitate; itemque pro exscribendis ex archivio documentis (cfr. can. 1909, § 1).

Art. 234. - Curent autem tribunal:

1° ne expensae iudiciales nimis augeantur ex actis non necessariis aut inutilibus;

2° ne partes plus aequo graventur peritorum honorariis et expensis, quae a praeside taxanda erunt, iuxta consuetudinem in foro civili habitam pro similibus interventionibus;

3° ne procuratores et advocati alia emolumenta pro honorariis et expensis a partibus exquirant, nisi quae tabulis in tribunali exsistentibus probata sunt, ita ut, si pars id postulet, quaenam sint emolumenta solvenda praeses suo decreto definiat.

Art. 235. - § 1. Ut prospiciatur expensis iudicialibus, peritorum honorariis, si peritiae fiat locus, necnon testium indemnitati, praeses decernere potest ut congrua pecunia deponatur in arca tribunalis: quae sane pecunia, lite pendente, si id praesidi videatur, augenda erit.

§ 2. Quamvis haec pecunia ab actore deponi soleat, si tamen altera pars causae interveniat, praesidis erit statuere an et qua mensura depositum etiam ab altera parte faciendum sit.

§ 3. Parti renuenti terminus peremptorius ad pecuniam deponendam praefigi potest.

Art. 236. - § 1. Collegii est statuere in sententia definitiva, utrum expensae ab uno actore, an vero etiam ab altera parte sint solvendae, quoties causae interfuerit, et solutionis proportionem inter unam alteramque partem praefinire.

§ 2. Habenda autem est ratio paupertatis partis victae ad effectum expensarum compensationis decernendae.

§ 3. *A pronuntiatione circa expensas non datur distincta appellatio; sed pars quae se gravatam putat, oppositionem intra decem dies facere potest coram eodem iudice: qui de hac re cognoscere denuo poterit, et taxationem emendare ac moderari* (can. 1913, § 1).

§ 4. *Appellatio a sententia circa causam principalem secumfert appellationem a pronuntiatione circa expensas* (ib., § 2).

Art. 237. - § 1. Actori, si constet de eius vera paupertate necnon de boni iuris fumo, gratuitum patrocinium a collegio concedendum est, advocato a praeside designato. Idque obtinere poterit pars con-

venta, quoties gravissimis de causis opportunum illud concedere collegium iudicaverit.

§ 2. Si pars non sit omnino pauper, sed impar ordinariis litis expensis ferendis, eorum deminutionem obtinere poterit, advocato tamen semper *ex officio* designato.

Art. 238. - § 1. Qui exemptionem ab expensis iudicialibus vel earum deminutionem assequi vult, praesidi libellum tradere debet, adiunctis documentis, quibus quae sit eius oeconomica conditio perspique demonstret: simulque probare debet se, in lite agenda, non futilem neque temerariam causam agere.

§2. Praeses exquirat, ante concessionem gratuiti patrocinii vel expensarum deminutionem, votum promotoris iustitiae et vinculi defensoris, ad eosdem transmissis libello et documentis, et, si necessarium ducat, alias notitias etiam secretas percontetur (cfr. can. 1915).

Art. 239. - Si concessa exemptione totali vel partiali ab expensis iudicialibus, appareat postea in decursu processus, vel ex actis causae vel ex novis documentis, non adesse assertam paupertatem aut praesumptum bonum ius, collegium, vel *ex officio* vel ad instantiam defensoris vinculi aut promotoris iustitiae, exemptionem vel deminutionem revocare debet.

Art. 240. - § 1. Advocatus ad gratuitum patrocinium designatus ab hoc explendo munere se subducere nequit, nisi ex causa praesidi probata; secus a praeside congrua poena plecti potest, quam etiam ad suspensionem ab officio collegium producere valet (cfr. canone 1916, § 1).

§ 2. Si autem advocatus munus suum debita diligentia non adimpleat, a praeside ad illius observantiam revocabitur, sive *ex officio*, sive ad instantiam defensoris vinculi aut, si causae intersit, promotoris iustitiae.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationes de disciplina Sacramentorum, die 15 Augusti anno 1936.

D. Card. Jorio, *Praefectus.*

F. Bracci, *Secretarius.*

MEMORANDUM

In mentem RR. Ordinariorum locorum revocatur observantia praescriptionum, quae continetur in Litteris H. S. C. diei 1 Iunii 1932, in Alleg. III relatis, praesertim quod attinet ad notitias quotannis *ad hanc eadem S. Congregationem transmittendas circa causas matrimoniales in suis tribunalibus agitatas.*

NOTE DI DIRITTO CANONICO

De subjecto coactivae potestati obnoxio.

Canone 2229, § 1. *A nullis latae sententiae poenis ignorantia affectata sive legis sive solius poenae excusat, licet lex verba de quibus in § 2 contineat.*

§ 2. *Si lex habeat verba «praesumpserit, ausus fuerit, scienter, studiose, temerarie, consulto egerit» aliave similia quae plenam cognitionem ac deliberationem exigunt, quaelibet imputabilitatis imminutio, sive ex parte intellectus sive ex parte voluntatis eximit a poenis latae sententiae.*

§ 3. *Si lex verba illa non habeat:*

1° *Ignorantia legis aut etiam solius poenae, si fuerit crassa vel supina, a nulla poena latae sententiae eximit; si non fuerit crassa vel supina excusat a medicinalibus, non autem a vindicativis latae sententiae poenis;*

2° *Ebrietas, omissio debitae diligentiae, mentis debilitas, impetus passionis, si non obstante imputabilitatis deminutione, actus sit adhuc graviter culpabilis, a poenis latae sententiae non excusant.*

3° *Metus gravis, si delictum vergat in contemptum fidei, aut ecclesiasticae auctoritatis, vel in publicum animarum damnum, a poenis latae sententiae nullatenus eximit.*

§ 4. *Licet reus censuris latae sententiae ad normam § 3, n. 1, non teneatur, id tamen non impedit quominus, si res ferat, congrua alia poena vel poenitentia affici queat.*

Si applicano in questo canone i principii posti e determinati dal canone 2262 circa l'imputabilità stante l'influsso dell'ignoranza della legge o della pena nell'agente, e con essi gli altri che nei canoni dello stesso Tit. II riguardano le cause che diminuiscono l'imputabilità *ex parte voluntatis.*

Per la spiegazione e il significato dei termini, e quanto possa qui dar lume, ci riportiamo quindi al detto nel Tit. II, onde non ripeterci.

Si tratta di pene *latae sententiae*, esclusivamente. Per le *ferendae* è demandato al giudice, nei singoli casi, ammettere scusanti (discriminanti) o minuenti. Così per qualunque altro rimedio penale (§ 4 di questo canone).

§ 1. *A nullis latae sententiae poenis ignorantia affectata sive legis sive solius poenae excusat, licet lex verba de quibus in § 2 contineat.*

L'ignoranza affettata perchè *positivamente voluta* è equiparata al dolo o nel dolo ha la sua causa, a differenza anche della crassa o supina che ha la sua causa nella grave negligenza e proviene semplicemente da colpa. Di essa S. Tomaso «...actus voluntatis fertur in ignorantiam... vel ut (quis) excusationem peccati habeat, vel ut non retrahatur a peccando, secundum illud Iob., XXI, 14: *Scientiam viarum tuarum nolumus.* Et haec dicitur ignorantia *affectata*» (I., 2ae, q. VI, a. 8).

Giustamente quindi non le si riconosce alcun valore di scusante, rispetto alle pene *latae sententiae*, di cui è qui discorso. Il *dolo* non deve

giovare ad alcuno. Tale ignoranza ha piuttosto ragione di aggravante, implicando un certo dispregio della legge.

« Praesumptio et temeritas contra legem agentis, *ex ignorantia studiose quaesita*, si non est major quam in transgrediente legem cognitam, certe non est minor » (Wernz, loc. cit., 159, n. 72).

Nè importa per la decretata esclusione di *scusante* qui stabilita, che oggetto di essa sia la *legge* o la *pena*: nell'un caso e nell'altro, il dolo si porta contro l'*imperio* legislativo dell'autore della legge (can. 2220, § 1). Quando il canone 2202, § 1 e § 2, per l'una e per l'altra gradua la responsabilità, non tiene in considerazione *il dolo*. Qui poi si tratta solo di pene *latae sententiae*.

E neanche importa che la legge contenga le parole del § 2 di questo canone: « praesumpserit, scienter etc. » perchè quelle parole stanno a richiedere per la pena stabilita solo la piena conoscenza e deliberata volontà nell'agente, contro le diminuzioni dell'ignoranza anche se *crassa* o *supina* che non ha causa, come fu detto nel dolo, ma solo nella colpa (cfr. can. 2199) e delle altre cause attenuanti del *medesimo ordine*, cioè colpose per parte della volontà. Nella *affettata* è il dolo, che oltre a contenere quel dispregio *volontario* della legge, di cui sopra, è per sè stesso *in jure* equiparato alla *scienza* e della legge e della pena (1). Vedi il canone 2200, § 1.

Così il canone 102, C. XI, q. 3 « ... Si tamen ipsa eorum ignorantia, vel necessitas vera, et non simulata, vel non ex voluntate processerit: quia ut bene nostri plenique sunt, qui possunt quidem, sed nolunt recta nosse. *Unde psalmista de hujusmodi:* Noluit *(inquit)* intelligere ut bene ageret » (Ps. 35) e la Reg. 13, R. I., in VI « Ignorantia facti non juris excusat ». Vedi però come davanti non al *dolo*, ma alla *colpa* questa regola è applicata nel canone citato 2202, § 1 e § 2, tanto per la legge, quanto per la pena. (Cfr. S. C. S. Off., 13 genn. 1892, ad 3).

Con questo § 1 ha chiuso il legislatore uno stato d'incertezze che era originato dalla discrepanza dei dottori (dei sommi) su questo punto. Ne riferisce il chiar. Cappello, op. cit., p. 20 « Can. 2229 confirmat doctrinam *Suaretii* ... quocirca sententia quae affirmat *affectatam* excusare a censura incurrenda, etsi olim vere probabilis ac practice tuta visa fuit nonnullis Doctoribus: D'Annibale, I, 312; Lega, *De del.*, 42; Noldin, 24 et aliis hodie probabilitatem penitus amisit ex legislatoris expressa declaratione ». Cfr. S. C. de Religiosis, 10 iun. 1909 (2).

Sotto l'impero della Cost. *Apost. Sedis* il favore ne l'interpretazione delle pene si portava *comunemente* a l'estremo, e poichè c'è differenza fra lo stato d'animo di chi affronta ed infrange la legge senza alcuna nube d'ignoranza della stessa e del suo contenuto penale, e lo stato di chi è affetto

---

(1) Cfr. Sole, loc. cit., 115; Cicognani, loc. cit. ad can. 16; Marolo, op. cit., n. 243; Piscetta, op. cit., 1–47; Chelodi, op. cit., 27; Cappello, op. cit., 20 sgg.; Cocchi, op. cit., 43; Ballerini, Op. T. M., I, pag. 30; Vermeersch, loc. cit., 422.

(2) Cfr. G. Rossi, *L'ignoranza in ordine alle censure*, in « Perfice Munus », gennaio 1928, pag. 31 sgg.

anche d'ignoranza voluta, o *affettata*, si credè di portare la scusante dalle pene *latae sent.*, fino a questo punto. Ammoniva più opportunamente, loc. cit., il Wernz: « Quod si in casu violantis legem cognitam dolus est *formalis*, et in casu ignorantia affectatae dolus est *virtualis;* cum tamen dolus virtualis in casu non sit conjunctus cum minori malitia, videtur aequiparandus in poena ».

Il legislatore ha sancito questa dottrina (1).

§ 2. *Si lex habeat verba*: praesumpserit, ausus fuerit etc. *aliave similia quae plenam cognitionem ac deliberationem exigunt...*

Sono queste parole del canone, quelle che ricorrono nei testi del diritto precedente e il codice ha in diversi luoghi riprodotte. Il significato di esse *importa nella dizione della legge* piena conoscenza e deliberazione e perciò l'imputabilità (can. 2199) essenziale al delitto non diminuita. Questo stato di coscienza aggiunge a quello semplicemente richiesto per l'infrazione *grave* della legge, la quale può stare con una imputabilità (responsabilità) in qualche misura *diminuita* come è detto anche al § 3-2 di questo stesso canone, o appare dal confronto col § 3-1 immediatamente seguente (2). È il *dolo* pieno e perfetto che vien descritto in quelle parole. E allora:

...quamlibet imputabilitatis imminutio sive ex parte intellectus sive ex parte voluntatis eximit a poenis latae sententiae. Quando con le parole sovraindicate la legge per le pene *latae sent.* che infligge intende colpire il *dolo perfetto*, qualunque diminuzione d'imputabilità, venga essa dai requisiti alla piena conoscenza o al libero volere, esime dalle medesime.

Per parte dell'oggetto, se la diminuita responsabilità dipende da mancante cognizione, questa può essere o *ignorantia juris*, o *poenae*, o *facti* (vedi al 2202): qui infatti il legislatore neanche distingue come al precedente § 1; se dipende da difetto di libera determinazione volontaria può venire da qualunque delle cause analogamente descritte al Tit. II.

È poi ufficio del giudice o superiore (2223, § 4; 2232, § 1) riscontrare — *ex actis et probatis* — nel delinquente la presenza degli elementi a prova della diminuita anche se *grave* (responsabilità) imputabilità. Vedi il canone 2203, § 1.

Stabilisce il canone 16, § 2 in particolare per l'ignoranza che qui ci riguarda: « Ignorantia vel error circa legem aut poenam, aut circa factum proprium aut circa factum alicuum notorium generatim non praesumitur; circa factum alienum non notorium praesumitur, donec contrarium probetur » (3).

Le fonti offrono esempi per la diminuita imputabilità sia per parte dell'intelletto che della volontà: per la prima, il c. 4, X, *de sent. ex.*, V, 39, senza chi — *in clericum nutrientem comam* — esercitò violenza — *manus injecerit violentas* — se non lo conosceva come Chierico; nel can. 3 ibidem

---

(1) Genicot, op. cit., 570.

(2) Marolo, op. cit., 1–404.

(3) Cfr. Cicognani, op. cit. ad can. 16, n. 2; I. Pen. It., art. 5: « Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale ».

« nec ille, *è detto per la seconda*, compellendus est ad Sedem Ap. venire, qui in Clericum cum uxore, matre, sorore, vel filia propria turpiter inventum, manus injecerit violentas ».

Dicemmo al cit. 2202 quello che specialmente nel senso di questi § 1 o § 2 del presente canone il Diritto Romano e Civile Italiano dispongono, per ciò che concerne l'ignoranza; *passim* pei canoni del Tit. II per ciò che concerne le cause da parte della volontà.

§ 3. *Si lex verba illa non habeat.* E cioè non si consideri la « deliberata volontà di violare la legge » (can. 2200, § 1); ma uno stato d'imputabilità diminuita, anche se grave:

1° *Ignorantia legis aut etiam soluis poenae, si fuerit crassa vel supina, a nulla poena latae sententiae eximit...* L'ignoranza della legge *(juris)* o anche solo della pena *(poenae)* non esime da alcuna pena *latae sententiae*, quando raggiunga il grado d'ignoranza crassa o supina. Questa ignoranza è il grado sommo della ignoranza *vincibile* e perciò *conseguente* un dato di volontà nella *colpevole* negligenza. È il caso della *lata culpa* che è prossima al dolo. Come ad esso è quasi equiparata dal legislatore nel canone 2203, § 1, qui è resa passibile dalle stesse pure *latae sententiae*, col dolo e con la ignoranza *affettata*. « Culpa dolo proxima, dolum raepraesentat » (Ulp., can. 1, § 2. D. *Si is qui testam.*, 47, 4).

Nel can. 2208, § 1, il legislatore aveva già stabilito per la *ignorantia juris* la discriminante *solo* nel caso che fosse *antecedente* ad ogni atto di volontà, e quindi invincibile, riconosciuti più gradi di imputabilità se vincibile o colposa: nel § 2 della *ignorantia soluis poenae*, data la conoscenza di una legge inibente l'atto colpito dal legislatore di pena, aveva stabilito il principio: che per sè non toglie, ma solo *aliquantum* diminuisce la responsabilità. Con questa fu detto al 2202. Vedi al 2199, al 2203.

...*Si non fuerit crassa vel supina*, cioè non equiparabile al *dolo*,

...*excusat* sia essa ignoranza della legge o anche della sola pena,

...*a medicinalibus, non autem a vindicativis latae sententiae poenis.* Le pene medicinali sono le *censure* (Tit. VIII, h. l.) che hanno per fine l'emenda del delinquente nel recesso de la contumacia (can. 2241, § 1). Le pene *vendicative* (Tit. IX, h. l.) hanno per fine l'espiazione o castigo del delitto (can. 2286).

L'ignoranza vincibile anche se non *crassa* o *supina* è sempre imputabile (cit. 2202), e perciò può scusare dove si richiede come nelle censure recesso dalla contumacia che è atto di pertinace volontà, non può scusare dalle pene vendicative *che hanno corso per sola volontà del legislatore*, e non richiedono per la cessazione *(remissione)* il recesso della contumacia, come le censure che non possono risanare chi non vuol essere risanato *(con l'assoluzione)*.

Anche il presente dispositivo (§ 3-1) ha schiarito lo stato precedente della dottrina in ordine ai concetti che vi ricorrono. Il chiar. Lehmkul, II, 886; Gury, II, 939 e altri tenevano che ogni ignoranza gravemente colpevole, fosse per questo stesso *crassa* e *supina*. Il legislatore nella ignoranza *vincibile e grave* distingue, come si vede in questo luogo (e analogamente

è disposta al seg. n. 2) diversi gradi, e designa come gravissima al sommo precisamente la crassa e supina.

Al proposito il prof. Sole, loc. cit. 114, n. 1: « Ante novum codicem disputabant DD. an revera habere posset ignorantia *graviter culpabilis* quae tamen non esset *crassa aut supina.* Nunc ex aperta dispositione hujus canonis (§ 3-1) quaestio finita est. Etenim ad ignorantiam crassam *summa* quaedam negligentia requiritur, et potest dari negligentia graviter culpabilis, licet non sit *summa* ».

L'indulgenza che qui il legislatore usa per le *medicinali* (D'Annibale, 1-310, n. 60) ha il suo precedente nel citato canone 2 *De Const.*, in VI, 1-2, dove Bonifacio VIII decreta « Ut animarum periculis obvietur... ligari nolumus ignorantes dummodo eorum ignorantia crassa non fuerit aut supina ».

Il *discrimen* fra l'ignoranza vincibile semplicemente *grave* e la gravissima — crassa o supina — non può essere che una tal quale diligenza usata, per quanto insufficiente, nel conoscere la legge. In vista di questa, il legislatore indulge sulle pene *latae sententiae* col delinquente, lasciandolo soggetto alle inferiori, proporzionate alla sua responsabilità ancora grave (1).

2° *Ebrietas, omissio debitae diligentiae, mentis debilitas, impetus passionis, si, non obstante imputabilitatis deminutione, actis sit adhuc graviter culpabilis, a poenis latae sententiae non excusant.* Sono queste le accuse che variamente possono influire sulla imputabilità. Per l'ebbrezza vedi al can. 2201, § 3; per l'omissione della dovuta diligenza, proporzionata cioè a l'importanza della legge e del suo oggetto, vedi quanto fu detto al canone 2203, § 1; per la debolezza della mente al canone 2201, § 4; per l'impeto di passione al canone 2206 (2).

In questi luoghi è ammessa la possibilità di una attenuante. È il giudice (can. 2203, § 1) che magari con l'aiuto, quando occorra, di perizia scientifica deve stabilire il grado di responsabilità superstite, a l'influenza di dette cause. Se, dice il legislatore, questa è ancora *grave* il delinquente non è scusato dalle pene *latae sententiae* (3).

3° *Metus gravis, si delictum vergat in contemptum, fidei aut ecclesiasticae auctoritatis, vel in publicum animarum damnum, a poenis latae sententiae nullatenus eximit.*

Salvo quanto riguarda l'entità morale dell'atto, sono le stesse cause ne le medesime parole che nel canone 2205, § 3 stanno per le attenuanti, ma non per la *discriminante.* Vedi il detto *ivi.* Il legislatore come al precedente n. 2 sottopone il delinquente alle pene *latae sententiae.* Il motivo

---

(1) Rossi, loc. cit.; Lega, op. cit., 43; D'Annibale, loc. cit.

(2) Gemelli, *Le dottrine moderne della delinquenza*, II; Battaglini, *La distinzione dei reati in rapporto al momento consumativo*, III. Milano, Univ. S. Cuore, 1927; Cod. Pen. It., 488-489.

(3) Si noti il maggior favore usato alla *ignoranza* da colpa *grave*, che scusa dalle medicinali *latae sententiae.*

qui è duplice anche quando si tratti di legge meramente ecclesiastica (can. 2205, § 2). L'intrinseca gravità morale dell'atto, una ragione di ordine pubblico (1).

È detto al proposito al c. 5, X, *de his quae vi metusve fiunt*, I, 40 « ... qui communicat excommunicatis *invetus*... licet metus attenuet culpam, quia tamen non eam prorsus excludit, *cum pro nullo metu debeat quis mortale peccatum incurrere*, excommunicationis labe credimus inquinari ».

Vedi S. C. S. Off., 13 genn. 1892, ad 3.

Espressamente e nei riguardi del solo reo esente a norma del § 3-1 da censure *latae sententiae* il legislatore qui pone l'avvertenza già superiormente accennata in maniera generica, per qualunque si trovò esente da *pene* e non solo da *censure latae sententiae*, § 2 e § 3-2. Dice:

§ 4. *Licet reus censuris latae sententiae ad normam § 3, n. 1, non teneatur, id tamen non impedit, quominus si res ferat, congrua alia poena vel poenitentia affici queat.*

La differenza fra la natura delle pene medicinali e le vendicative come anche la varietà che nella sfera stessa della medicina e della vendetta presentano i rimedi penali, pel fine che immediatamente attingono, ha suggerito di facoltizzare il giudice o superiore di adoperare, invece della censura che non ha più luogo, delle pene vendicative o delle penitenze *perchè il delitto non resti impunito.*

Tutto intento il legislatore ha manifestato al canone 2222, § 1, che sopra abbiamo visto, anche per il caso dell'offesa grave o scandalosa d'una legge non sancita di pene: lo manifesta al canone 2248, § 2 per colui che debitamente è già stato assolto da censura, autorizzando chi assolve ad operare ancora, se occorra, pena vendicativa o penitenza. Vedi *inferius* al suo luogo; cfr. anche canone 1947 seq.

(*Continua*) M. Pistocchi

NOTE E DISCUSSIONI

Sulla " Porzione Parrocchiale ".

I.

Che cosa è.

Principio giuridico.

1. Il parroco per dritto divino ed ecclesiastico è tenuto a svolgere tutta la sua attività a vantaggio del popolo, affidato alla sua cura. Ove il bene spirituale di questo popolo esigesse magari il sa-

(1) Se il *metus* implichi anche la *vis* e il *dolum* in certi casi, come rispetto al can. 2352; vedi: Roberti, in Rivista « Apollinaris », Romae, 1928, n. 1, pag. 48, e i miei *Canoni penali*, pag. 182–183. Racca, op. cit., n. 11; Sebastiani, op. cit., n. 12; Cavigioli, *De cens.*, 193.

crificio della propria vita, il buon parroco non deve rifiutarsi, perchè « bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis » (1).

Ma poichè il parroco, quale operaio, ha pure dritto alla sua mercede, « dignus est operarius mercede sua » (2), per contropartita il parroco ha dritto di ricevere dai parrocchiani il necessario per vivere. La cosa è logica e naturale: dove uno lavora, là mangia. Per il sacerdote la legge non muta: lavora per il Vangelo, con il Vangelo si nutre: « Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annunciant, de Evangelio vivere » (3).

2. Su questo principio di giustizia naturale e divina si basa la « portio paroecialis », la quale ragionevolmente fu detta da Sisto IV dritto di giustizia (4).

Come tutti sanno, oggi lo stato delle cose è radicalmente mutato per quanto riguarda l'obbligo dei fedeli di prestare ai loro sacerdoti gli alimenti. Il Governo, per altre ragioni di giustizia, se ne ha addossato l'onere; per cui il popolo non vi concorre che in minima parte, retribuendo cioè alcuni atti del ministero parrocchiale; vale a dire con quelle prestazioni che vanno sotto il nome di dritti di stola bianca e nera.

Come ognuno facilmente comprende, i dritti di stola nera sono gli emolumenti che provengono dagli uffici funebri. Ora questi non sempre si svolgono nella chiesa parrocchiale; a richiesta dei fedeli ogni chiesa può celebrarli, a mezzo del proprio rettore. Ne sono semplicemente eccettuati quelli che si ordinano nel giorno della morte; poichè, in linea di massima, « ecclesia, in quam cadaver pro funere transferri debet, ex iure ordinario, est ecclesia propriae defuncti paroeciae » (5).

Giustissima prescrizione: in quella chiesa ove si è avuto il battesimo e il pascolo continuo della vita spirituale, nella stessa chiesa è giusto e doveroso che riceva l'ultimo *vale;* non solo, ma poichè ordinariamente nel giorno della morte non manca un qualsiasi emolumento, è giusto e doveroso che esso vada a quel sacerdote, che tanto ha lavorato per la salvezza dell'anima del defunto, e spesso lavorato gratuitamente.

3. Ma la sepultura elettiva o gentilizia o la condizione particolare del defunto trasportano il « ius funerandi » in altra chiesa diversa dalla parrocchiale e da essa indipendente; allora i sacri

(1) S. Ioan., X, 11.
(2) Luc., X, 7.
(3) I. Cor., IX, 14.
(4) Bolla *Mare magnum.*
(5) Can. 1216.

canoni ad assicurare al parroco almeno un « minimum » degli eventuali emolumenti, che percepisce la chiesa funerante, hanno stabilito che una quota parte di tali emolumenti fosse devoluta al parroco proprio del defunto.

4. Fu prima la consuetudine che determinò il « quantum ». Naturalmente, variando questa consuetudine da luogo a luogo, questo « quantum » non fu identico dappertutto; e da luogo a luogo fu un quarto, un terzo, la metà.

L'autorità suprema approvò tale discernimento.

Infatti in una *Clementina* (6) troviamo stabilito: « Una quaeque provincia in suo sensu abundet; secundum rationabilem consuetudinem regionis illa iustitia citra medietatem, vel tertiam aut quartam partem pro locorum varietatibus attendatur ».

Per i luoghi ove, in materia, la cosuetudine non determinava nulla, intervenne il Tridentino e stabilì la quarta parte (7). Per l'autorità del Tridentino avvenne in seguito che questo dritto parrocchiale, qualunque fosse il suo quantitativo, fu chiamato per antonomasia « quarta canonica » o « quarta funeraria ».

Ad evitare ogni equivoco che avrebbe potuto nascere tra il nome e il suo significato, il Codice ha introdotto una locuzione più esatta « portio paroecialis » (8).

A sua volta però il Codice non determinava in qual misura si debba corrispondere questa « portio ». In tale silenzio è facile scorgere un rispetto alle varie consuetudini locali. Ma possono esservi delle località, come, ad esempio, nella Calabria, ove nessuna consuetudine vige in materia, nè mai si è tenuta a battesimo questa quota parrocchiale, neppure dopo che ha parlato il Concilio Tridentino, perchè forse particolari circostanze non ne hanno fatto sentire il bisogno di chiamarla in vita; allora come fare? Non c'è di che angustiarsi. L'Ordinario locale, *audito Capitulo,* e, se del caso, preso anche il parere dei vicari foranei e dei parroci della città episcopale, nello stabilire la tabella delle tasse funerarie, determina pure la misura della porzione parrocchiale (9).

---

(6) Presso WERNZ-VIDAL, *Ius Canonicum,* tom. IV, vol. I, n. 609, in nota.
(7) Sess. XXV, cap. 13, *De Ref.*
(8) Can. 1236.
(9) Can. 1234 e 1237.

II.

Da quali proventi si debba detrarre.

5. Certe cose a pensarle e a dirle si fa subito, chè non fanno paura; ma a metterle in pratica non si fa tanto presto, nè il risultato corrisponde in pieno all'aspettativa. La determinazione del « quantum » della porzione parrocchiale entra per l'appunto nella categoria di queste cose che non sono di tanto facile attuazione.

Veramente il Codice ha parlato chiaro e precise sono al riguardo le sue prescrizioni.

« Detrahi *debet* portio paroecialis *ex omnibus et solis emolumentis* quae statuta sunt pro funere et tumulatione in taxa dioecesana » (10).

Non credo che il legislatore avrebbe potuto usare un linguaggio più limpido per tracciare i confini del campo, ove mietere per la « portio paroecialis ». È l'Ordinario stesso che, in un primo momento, stabilisce, con l'intesa dei suoi principali cooperatori, l'elenco delle funzioni retribuitive in occasione di morte; è l'Ordinario che ne determina la relativa tassa; su queste voci elencate in debita tabella (11) e quindi non variabili ad arbitrio degli interessati, ritorna in un secondo momento, e d'intesa con le stesse persone di cui sopra, stabilisce la misura del dritto parrocchiale in questione.

6. Quale operazione più facile di questa? Invece eccovi i commentatori a intorbidare le acque, pretendendo di fare intendere *sempre* il Dritto Nuovo alla luce riflessa del Dritto Antico; e quindi eccovi l'improba fatica di inquadrare i canoni del Codice nella cornice di disposizioni disciplinari del passato, che dovrebbero ritenersi morte e seppellite.

7. È notorio che « Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet »; però avendo dovuto in molte cose adattarla ai tempi nuovi e ordinarla meglio — e questo fu proprio il precipuo fine dell'ardua impresa della nuova codificazione (12) — « opportunas immutationes attulit » (13).

8. Da ciò se ne deduce l'importanza speciale che ha il Dritto Antico, quale:

a) monumento storico di primo piano;

---

(10) Can. 1237, § 1.
(11) Can. 1234, § 1.
(12) Enciclica *Arduum sane munus.*
(13) Can. 6.

b) mezzo necessario per la conoscenza storica della evoluzione dello stesso Dritto ecclesiastico;

c) fonte principale del Dritto Nuovo.

Per questo, grande è il suo *influsso* che esercita anche oggi nella vita della Chiesa, non per sè, perchè abrogato, ma *per accidens;* in quanto cioè molte e molte delle sue prescrizioni sono entrate di peso a far parte della nuova legislazione.

9. Ora, poichè il Codice non è altro che un rifacimento del vecchio Dritto con l'apporto di quelle opportune innovazioni, che i tempi nuovi richiedevano, era necessario, in antecedenza, determinare l'interferenza del nuovo con il vecchio; e ciò lo vediamo fatto nei canoni preliminari del nuovo Codice.

I Regola. — Se i canoni « ius vetus ex integro referunt », quindi non ne alterano la sostanza, se pure ne cambiassero la forma con qualche frase nuova, allora essi canoni « ex veteris iuris auctoritate atque ideo ex receptis apud probatos auctores interpretationibus sunt aestimandi » (14).

II Regola. — Se poi in parte collimano e in parte discordano con le prescrizioni antiche « qua congruunt ex iure antiquo aestimandi sunt, qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia diiudicandi » (15).

III Regola. — Ogni e qualsiasi legge antica, tanto universale che particolare, contraria « huius Codicis praescriptis », s'intende annullata (16).

IV Regola. — Nell'ipotesi che il legislatore, trattando un argomento, riordini « ex integro totam legis prioris materiam » le antiche prescrizioni cadono del tutto, e bisogna stare alle nuove (17); perchè, come giustamente osserva il Blat (18), nel compiere questo lavoro, il legislatore ha, senza alcun dubbio, tenuto sotto gli occhi le preesistenti disposizioni, le ha esaminate e valutate e ne ha fatto la cernita; di modo che, se, nel nuovo ordinamento, di qualcuna non se ne parla più, anzichè sospettare che gli sia sfuggita, bisogna dire che intenzionalmente l'ha voluta omettere, perchè inopportuna.

10. Alla luce di queste norme precise e chiare guardiamo la questione, che ci riguarda: il dritto parrocchiale alla parte degli emolumenti funerari, quando un parrocchiano viene, alla sua morte, associato « in aliena ecclesia ».

---

(14) Can. 6, § 2.
(15) Ibid. § 5.
(16) Ibid. § 1.
(17) Can. 22.
(18) *Comment. Textus,* I. C., lib. I, n. 80.

Ius vetus.

11. Nel Dritto Antico molte e svariate erano le prescrizioni che vigevano in materia; ma beato colui che avesse saputo leggere chiaramente in esse!

Infatti *ex iure Decretalium*:

a) nel capitolo *De Sepulturis* si legge: Paroecialis ecclesia de oblationibus, lectis et aliis, quae defunctus reliquit, recipient quartam partem »;

b) nel capitolo *De Testamentis*, Gregorio IX stabilisce: « De iis quae in ornamentis vel pro eis, seu fabrica, luminaribus... ad perpetuum cultum divinum legantur ecclesiis vel reliquis piis locis canonica portio deduci non debet »;

c) in una *Clementina*, 2, sta scritto: « De oblationibus omnibus tam funeralibus quam quibuscumque et quomodocumque relictis quartam partem statuimus largiri sacerdotibus curatis »;

d) Per l'Italia e le isole adiacenti Benedetto XIII con la Costituzione « Romanus Pontifex » ordinava: « A quarta funerali exceptae intelligantur et sint candelae quas sacerdotes etiam regulares vel piarum solidatum confratres funus associantes manualiter per vias accensas deferunt ».

L'eccezione s'estende ancora ai legati di Messe, di anniversari « et his similia pia relicta ad favorem ecclesiae tumulatis vel exponentis a defuncto disposita »;

e) un decreto della S. Congr. dei Riti (19) ordina: « Quarta debetur parocho de omnibus intorcitiis et candelis quae deferuntur in associatione cadaveris et circa illud exponuntur in funere »;

f) un secondo della S. C. del Concilio (20): « Quarta canonica debetur ex emolumentis quocumque modo perceptis — exceptis eleemosynis Missarum et fundationis — sive ipsa die funeris, sive die III, VII et XXX »;

g) e un terzo della Cong. Epp. et R. R. (21); « Quarta funeris debetur parocho non solum primi funeris, sed etiam alterius si fiat »

12. Se sono queste spulciature abbastanza sufficienti, per darci un'idea del guazzabuglio che, in un tempo non lontano, formavano le leggi e i decreti, che disciplinavano la « quarta funeraria ». Il giudice chiamato a decidere per una questione inerente a tal materia, certo non avrebbe saputo che pesci pigliare; poteva rassomigliare a una

(19) 21 marzo 1639.
(20) 18 luglio 1744.
(21) 3 agosto 1862.

fragile barchetta, che si culla mollemente sulle mosse onde del mare, ma che non riesce a toccare la riva.

Sono sicuro che anche una gara a premio tra i più competenti canonisti per chi avesse colto nel giusto segno, sarebbe stata negativa; l'aggiudicatario del premio sarebbe certamente mancato.

In conclusione, ecco come si esprimeva, *ante Codicem,* un autore dei più recenti (22): « Utrum vero ad quartam determinandam ultra emolumenta die funeris percepta, alia quoque computari debeant, dubium videtur ».

Ius Novum.

13. Ognuno vede quindi quanto viva e sentita fosse la necessità di avere una norma chiara e sicura in una materia, che perennemente è all'ordine del giorno e più di tutte... infiammabile.

Il provvedimento è venuto, e, aggiungiamo, in modo radicale e con poche battute.

« Detrahi debet portio paroecialis *ex omnibus et solis* emolumentis, quae statuta sunt *pro funere et tumulatione in taxa dioecesana* » (23).

Con questo colpo poderoso giù Decretali e Clementine; giù la Costituzione « Romanus Pontifex »; giù i Decreti delle varie Congregazioni Romane per quanto riflettono la quarta funeraria, di antica memoria.

D'oggi innanzi, unica fonte, donde attingere per formare la porzione parrocchiale, è l'indice delle tasse funerarie, compilato dall'Ordinario. Quei due aggettivi, che noi abbiamo sottolineato — omnibus et solis — se hanno un significato o un valore, gli è questo: *escludere ed annullare tutte le preesistenti disposizioni del Diritto Antico in riguardo alla quarta funeraria.*

Se non è qui il caso di applicare il Canone 22, io dico, che non troverà altra sede più opportuna per... imporsi. Tutta la materia è stata *de integro* riordinata; e se ricordiamo la meticolosità con la quale è stato preparato e redatto tutto il Codice, supporre o anche minimamente sospettare che ci siano state, *in subiecta materia,* omissioni per ignoranza o per negligenza è un far torto, e torto grave, non ad una sola persona, ma ad una rispettabile commissione di dotti, che in vari gruppi si sono diviso il lavoro, e, in precedenza hanno raccolto, vagliato e disposto il materiale dei singoli canoni. Se qualche disposizione è caduta del tutto, bisogna logicamente rico-

(22) ALBERTI, *Theologia Pastoralis,* p. IV, n. 54.

(23) Can. 1237, § 1.

noscere — come già più sopra abbiamo accennato — che l'omissione è stata fatta *non a caso, ma volontariamente.*

L'indice delle tasse.

14. Dunque, secondo il Codice, per trovare i fattori comuni della quarta parrocchiale, bisogna *esclusivamente* andare all'indice delle tasse funerarie.

Ma domandiamo: quali sono gli emolumenti che possono figurare in queste « Tabelle »? Il Codice non dice nulla, e nulla dicono la maggior parte dei commentatori. Ad esempio: Ferreres, Blat, Cappello, Wernz-Vidal si limitano a parafrasare il canone e non aggiungono alcuno schiarimento (24).

Preghiamo che non ci si dia la taccia di audace e presuntuoso, se ci azzardiamo di andare in fondo, guidati dalla non breve esperienza di vita parrocchiale.

15. Come per tutte le altre prestazioni, che il parroco esige dai fedeli, anche per le funerarie, ci deve essere affissa in ogni sagrestia una tabella, che indichi chiaramente: e l'opera che si presta e la remunerazione relativa, che si deve corrispondere.

Però non è il parroco che tutto stabilisce e ogni cosa determina a modo suo; ma è l'Ordinario che deve compilare queste tabelle.

Così, in merito a questa, che riguarda i funerali, l'Ordinario , con il consiglio del suo Capitolo cattedrale, e, se del caso, anche dei vicari foranei e dei parroci della città vescovile, forma l'« Indice » (25).

È facile intuire che un solo « Indice » non può bastare per tutta la Diocesi. Perchè in tal caso non ci sarebbe bisogno incomodare... tante persone: Capitolo, vicari, parroci. Secondariamente il Codice inculca che nella sua compilazione si abbia conto: 1° delle varie consuetudini; 2° delle varie circostanze di persone e di luoghi; e 3° di moderare i diritti dei singoli *pro diversis casibus* (26); il che, in moneta spicciola, vuol dire, che questi « Indici » o « Tabelle » debbono adattarsi ai vari luoghi; necessariamente quindi si differenziano da luogo a luogo.

L'essere chiamati in causa solo i vicari foranei potrebbe far andare all'idea che un « Indice » unico si applicasse almeno per ogni forania. Nulla di più desiderabile, se fosse possibile, perchè l'uniformità giova anche in questo. Ma... è un sogno. Non conosciamo altra

(24) Fanno eccezione VERMEERSCH-CREUSEN, di cui ci occuperemo più innanzi.
(25) Can. 1234.
(26) Ivi.

materia tanto varia, quanto le funzioni mortuarie. Spesso due parrocchie limitrofe hanno usi diversi; per cui se vogliamo rispettare non la lettera ma lo spirito della legge, ogni parrocchia (**) può avere la sua particolare tabella; e allora è doveroso che l'Ordinario se la intenda con i rispettivi parroci. Sappiamo che di fatto questa è la via, che comunemente si batte.

L'« Indice » è una legge.

17. Il criterio che deve presiedere alla formazione di questo « Indice », è quello stesso che guida il legislatore nella compilazione d'una legge. Questo « Indice » infatti ha tutti i caratteri d'una legge particolare. Se urta il timpano di qualche orecchio, diciamolo *decreto.*

Comunque bisogna osservarla, nè punto è lecito alterarla in qualche sua parte: « Districte prohibetur ne quis sepulturae vel exsequiarum seu anniversarii mortuorum causa quidquam exigat ultra id quod in diocesano taxarum indice statuitur » (27).

Contravvenendo a questa tassativa prescrizione, si pecca contro giustizia, quindi si è tenuti alla restituzione, oltre la probabilità di andare incontro a qualche multa pecuniaria e, se recidivi, a pene ancora più gravi (28).

18. Senza alcun dubbio quindi la Tabella delle tasse partecipa della natura di legge; in quanto tale, come ogni legge, deve trarre origine da fatti e circostanze comuni, che sogliono cioè, in quel dato luogo, accadere abitualmente; ciò che esce fuori dell'ordinario, sfugge all'estimazione e alla sanzione del legislatore, il quale è chiamato a giudicare e legiferare « ex ordinarie contingentibus ».

...sue voci.

Ciò posto, vediamo ora quali possono essere le voci comuni, che comunemente trovano posto negli « Indici » delle funzioni mortuarie.

Tali voci sono:

1) *Ius funeris,* dritto parrocchiale esclusivo;
2) Suono di campana;
3) Pedatico del parroco, a solo;
4) Pedatico per il rimanente clero, a testa;
5) Accompagnamento al cimitero;

(**) Ciò s'intende, quando la parrocchia fa borgata a sè; che una città o grossa borgata, che abbiano più parrocchie, è logico, anzi necessario che abbiano un « Indice » eguale.

(27) Can. 1235.

(28) Can. 2408.

6) Ufficio: un notturno, o tutti e tre, con o senza Lodi;
7) Messa letta, cantata o parata;
8) Croce, piviale, organo, organista, sagrestano;
9) Dritto di procura, cera per l'altare, uso della coltre mortuaria o del catafalco semplice.

Non si esclude che in questa o quest'altra parrochia s'abbia qualche voce in più o in meno, sempre però comune o frequente almeno in detto luogo.

20. Nè è da credersi che su tutte queste voci si possa incidere, per impinguare la quota parrocchiale. Onde l'espressione del Codice « ex omnibus emolumentis » bisogna intenderla *cum mica salis*, è necessario cioè usare quel discernimento, che il buon senso comune impone.

Nella tabella in questione sono molti a beccare, per quanto in diversa misura. Vi è il parroco, il clero locale, la procura, il sagrestano e l'organista; e per alcuni la loro parte non si può in alcuna maniera intaccare. I dritti di procura, del sagrestano, dell'organista, l'elemosina della Messa non possono essere falcidiati. Ordinariamente le retribuzioni delle persone, che servono alla chiesa, non sono mai laute; sono frammenti e briciole d'una mensa molto frugale. Di più, nell'assumerle in servizio, questi eventuali lucri sono stati già — pure forse con qualche esagerazione — calcolati tra i fattori massimi dell'onorario loro dovuto; una qualsiasi falcidia quindi sarebbe un'offesa alla giustizia commutativa.

Del resto, celebrandosi le esequie nella propria chiesa, il parroco non preleva nulla per sè da questi dritti di terzi; neppure dunque deve pretendere, qualche cosa, quando le esequie avvengono altrove. È logico.

21. Dirà il parroco: — Ma la mia chiesa, il mio sagrestano e il mio organista... perdono...

— Sissignore; ma quale canone si può invocare per coonestare un simile indennizzo?

Il titolo di giustizia che favorisce il parroco, manca per tutti gli altri. A pari potrebbero reclamare i sacerdoti addetti alla chiesa stessa.

I fattori della « portio ».

22. Scartate le voci, di cui sopra, quali fattori comuni dell'aliquota parrocchiale, rimangono gli emolumenti dell'ufficio, della Messa parata o cantata (s'intende il soprappiù dell'elemosina corrente) e dell'accompagnamento al cimitero.

Vermeersch-Creusen.

23. Si obietterà: E perchè non includervi gli emolumenti che si percepiscono « propter cadaveris delationem ad ecclesiam »?

I reverendi Padri Vermeersch-Creusen (29), polemizzando con una rivista (30), sostengono che di questi emolumenti deve avere anche la sua parte il parroco.

La rivista argomenta: Il canone 1237 parla degli emolumenti che si percepiscono « pro funere et tumulatione » ergo, « non ex emolumentis delationis cadaveris ad ecclesiam ». Argomentano Vermeersch-Creusen: « Funus ex communi loquendi usu ante Codicem delationem cadaveris ad ecclesiam semper comprehendit; 2° sub iure veteri, quod in dubio servandum est, portio paroecialis detrahebatur quoque e cereis, quae in translatione cadaveris adhibebatur » ergo...

24. Precisiamo i termini della questione. Il Codice nel canone 1204, parlando della sepoltura, ne delimita accuratamente il campo; essa abbraccia tre elementi: 1° cadaveris translatio ad ecclesiam; 2° exequiae super illud in eadem ecclesia celebratae; 3° cadaveris tumulatio.

Più in là, al canone 1230, lo stesso Codice stabilisce: « Parochus proprius defuncti non solum ius sed etiam officium habet... levandi per se vel per alium cadaver, illud comitandi ad suam ecclesiam » dritto e dovere che non cessano, quando l'associazione ha luogo ad altra chiesa, che non sia la parrocchia propria. Sempre e in tutti i casi in cui si tratti d'un suo filiano, « parochus levat ac deducit cadavere ad ecclesiam ».

Ciò posto, bene e logicamente ha operato il legislatore, quando nello stabilire gli estremi che dovevano concorrere a formare la « portio paroecialis » ha specificato: « detrahi debet ex omnibus et solis emolumentis, quae statuta sunt pro *funere et tumulatione* ».

Se, come opinano Vermeersch-Creusen, il legislatore avesse voluto includere anche gli emolumenti della traslazione, gli sarebbe bastato usare una locuzione più laconica e comprensiva: « ex emolumentis statutis pro sepultura ad tramitem can. 1204 ». Avendo viceversa parlato di solo « funere et tumulatione », evidentemente ha voluto escludere l'altro coefficiente della sepoltura: la traslazione.

Abbiamo detto che facendo ciò, il legislatore ha agito con logica e giustizia; perchè se il parroco non può essere escluso dall'accompagnamento, ci vada e prenderà la sua parte; non si suole incomodare

(29) « Epitome », I, C., vol. II, n. 544.
(30) « Ami du clergè », anno 1923, pag. 446.
(31) Can. 1237, § 1.

neppure « per alium » e preferisce rimanersene a casa? padronissimo; ma non pretenda una mercede alla quale implicitamente ha rinunziato. A favorire la sua pigrizia non sappiamo quale principio invocare (32).

L'omissione dunque « pro translatione » è stata intenzionale e giusta.

25. Esclusione che appare ancora più giusta da queste considerazioni:

I. La cera che la parte offre a sua generosità al clero e alle associazioni e ai frati, quando ci sono, è una prestazione del tutto personale, oggi; poco interessandoci dell'uso che poteva essere nel passato. Lo stesso dicasi dell'onorario che si dà in danaro: quasi sempre il « quantum » non è globale, ma a testa, e solo per gli intervenuti. Ora dato e non concesso che di questi proventi si dovesse far parte al parroco, a scapito di chi si dovrebbe tagliare?

II. Quando il funere si fa nella propria chiesa il parroco percepisce la sua quota di denaro e di cera, quando c'è come ogni altro membro del clero. A volte il suo cero è più grande sì, ma certo in nulla intacca i dritti degli altri.

Facendosi l'associazione in aliena chiesa, nella tesi avversaria, oltre a ledere gl'interessi altrui, si andrebbe incontro a questo mostruoso paradosso: Se la quota parrocchiale dovesse beccare anche nella cera e nel pedatico di quanti prendono parte all'associazione, per il parroco sarebbe una bazza!

La metà, il terzo o anche il quarto di tutto questo bene di Dio farebbe gola, e tenterebbe ogni curato a favorire anzi, *per nefas o per fas* la sepoltura... elettiva, ovvero l'esodo dei defunti dalla propria chiesa. Ed eccoci per questo ai limiti dell'assurdo: se lavoro, guadagno L. 10,00; se me ne sto a casa beatamente quieto e tranquillo sopra una sedia a dondolo, guadagno: venti, trenta, cinquanta e forse più, secondo i casi. Sciocco allora chi non sa profittare di certe circostanze.....

Ergo...

26. *Rebus sic stantibus,* il legislatore nuovo, cui era certamente noto il nuovo stato di cose dei nostri tempi, a ragione veduta, ha escluso dalla quota parrocchiale i proventi *ex cadaveris delatione;* e quindi insostenibile è la tesi di Vermeersch-Creusen. nè vale rifu-

(32) Nell'ipotesi che la morte avvenga fuori e lontano dalla propria parrocchia « et cadaver in ecclesiam propriae paroeciae commode asportari nequeat », allora la « portio » non è dovuta, e quindi, « fracta novi », è tempo perduto, « de mercibus disputare ».

giarsi nella trincea della legge dubbia, per far valere il « ius vetus » e conseguentemente il proprio punto di vista, perchè dubbia non è affatto la legge nel caso nostro, e l'abbiamo visto abbastanza. Onde più che il paragrafo IV del canone 6, nella fattispecie hanno valore il paragrafo I dello stesso canone, e il canone 22 (33).

In chiesa.

27. Gli autori surriferiti non si fermano agli emolumenti che derivano dalla traslazione del defunto alla chiesa, ma includono tra i fattori della « portio » altri lucri, che si percepiscono per le esequie fatte in chiesa. Ci pare che camminino troppo.

Ecco infatti quanto scrivono: « Detrahitur (portio) ex iis omnibus emolumentis parochi, cleri et fabricae solutis pro sacro (salvo integro stipendio) cereis, cantu, velis etc. » (34).

Purtroppo le cose non esistono in natura sempre, come si vedono a tavolino. Da ciò la ragione di molti contrasti. Uno di questi casi è proprio il nostro.

Vediamolo partitamente.

28. *Cera.* Quando la cera dell'altare e del « castrum doloris » per consuetudine o statuto diocesano cede a favore del clero, è giusto farne parte al parroco; ma spesso non è così, essa va tutta a beneficio della fabbriceria. E allora se nessun vantaggio ne aveva il parroco, quando il funerale si fosse celebrato nella sua chiesa certo non ha dritto a pretenderlo quando si celebra fuori della sua chiesa.

29. *Catafalco.* Trattandosi del solito apparato semplice e modesto, il piccolo lucro o è del sacrestano ovvero è della procura.

In casi eccezionali, quando cioè si vuole inalzare un maestoso catafalco, adorno di drappi, di vasi da fiori e di simboli d'occasione, allora si fa venire un apparatore di professione, che usa roba tutta sua, e naturalmente i lucri, che direttamente pattuisce con la famiglia dolente, sono tutti suoi. La chiesa funerante, se mai, ne ha danno, non utile.

Per un doveroso riguardo alla famiglia, il rettore dà carta bianca all'apparatore per servirsi di quanto materiale è a sua portata di mano: casse vuote, tavole, travicelli ecc. roba malconcia sì, ma che sempre più malconcia ritorna nei soliti ripostigli. Nulla dico del trattamento che ricevono i banchi e i candelieri.

Lo stesso può dirsi quando l'apparatore ha l'incarico di parare a lutto tutta o parte della chiesa; al rettore rimane lo spettacolo

(33) Si rilegga quanto si è detto ai num. 9 e 12.

(34) Loc. cit.

delle trafitture che i chiodi e il martello hanno lasciato nelle mura! Catafalco e veli sono dunque... fuori classe.

30. *Canto.* E fuori classe è pure il canto. Certo gli autori in questione non intendono trattarsi di quel canto usuale, che è intrinsecamente unito all'Ufficio e alla Messa dei defunti. Sarà un canto straordinario di orchestra. Or bene e suonatori e cantori sono anche essi remunerati a parte e direttamente da chi sono stati chiamati. La chiesa funerante ne è assolutamente estranea.

31. Nel parlare della porzione parrocchiale è dunque perfettamente inutile guardare alla cera, al catafalco, al canto e ai... veli; e non sia discaro al lettore se torneremo sullo stesso argomento *ad hominem* che è della massima efficacia: quando le esequie si compiono nella propria chiesa, per l'apparato funebre, per i drappi, per la filarmonica, per la cera ecc. il parroco non percepisce nulla; come e perchè dovere migliorare la sua posizione, quando le esequie con tali ammennicoli si compiono altrove?

Insostenibile è quindi l'opinione dei PP. Vermeersch-Creusen oltrechè dal lato giuridico, perchè il dritto antico è abrogato dal nuovo; anche dal lato pratico.

La « portio » in atto.

32. Venendo al sodo, come in pratica si determina questa quota parrocchiale?

Il Codice non dice tra quali estremi debba o possa oscillare. Rispettando, se piace, la consuetudine, dove c'è, si può fissare la metà, il terzo o il quarto degli emolumenti segnati nell'*Indice per le esequie in chiesa e per la tumulazione,* ovvero accompagnamento al camposanto, e *passibili di falcidia.*

Dove nessuna consuetudine esiste, l'Ordinario può mantenersi tra i limiti comuni: non meno della quarta parte, non più della metà.

33. Nel Codice però abbiamo due espressioni che possono illuminarci un tantino. Sono nel canone 1237 al paragrafo III « quantitas » e « determinetur ». Pare voglia con queste parole insinuare il legislatore che l'Ordinario dica in cifre il « quantum ». Sarebbe perciò ottimo partito questo di abbandonare i termini elastici e non suscettibili di precisione matematica: di metà, terzo e quarto; e stabilire in cifre la somma dovuta.

Non è difficile venire ad un tale risultato, per quanto, a prima vista, non sembri di facile attuazione.

In ogni parrocchia si sa quanto, per ogni funerale, piglia il parroco come sua quota di divisione, esclusa l'applicazione della

Messa. Saranno quattro, sei, dieci lire, o forse più? (35). Insomma quel numero di lire e... centesimi, che egli abitualmente e secondo le tariffe approvate dalla sua Curia percepisce, più la tassa del « ius funeris » dove esiste, questo si segna come « portio paroecialis » da corrispondersi quando ne è il caso.

34. Il sistema così proposto supera ogni difficoltà, che potrebbe nascere dalla diversità delle Tabelle, per il dispositivo del canone 1237, paragrafo III. Essendo la chiesa funerante di altra diocesi e quindi con un « Indice » delle tasse, certamente diverso, per la quota parrocchiale si corrisponde quella che è segnata e approvata in questa diocesi.

A pari se due parrocchie, pur della medesima diocesi, hanno « Indice » diverso, con diversa « portio », conta l'« Indice » della parrocchia funerante.

Nell'ipotesi che il defunto avesse avuto più parrocchie, allora la « portio » reclamata *de iure, de iure* viene divisa in parti eguali tra i parroci cointeressati (36).

Iure praeventionis.

35. Chiudiamo questa seconda parte con un quesito anche pratico. E se queste esequie si facessero in una delle parrocchie aventi dritto, per ragione di domicilio o quasi-domicilio, le altre potrebbero reclamare l'aliquota della « portio »? No; perchè nei casi di dritti cumulativi, assorbisce tutto, salvo convenzioni particolari, chi previene gli altri.

Can. Dottor Luigi Cozza.

(*continua*)

PRATICA PASTORALE

Necessità dell'assistenza agli ammalati in ogni parrocchia.

Il pensiero verso gli ammalati va intensificandosi, e vediamo così sorgere e diffondersi varie Opere a loro vantaggio, e constatiamo quanto il desiderio di sollevare « *queste membra sofferenti del Signore* » vada facendosi sempre più vivo.

Tutto ciò è certo consolante, e non volendo escludere, ma incoraggiare ogni iniziativa « *Pro Infermi* », riteniamo però necessario,

---

(35) Il quoziente, come ognuno sa, è in proporzione inversa col numero dei sacerdoti che assistono nel funerale; intendiamoci, sacerdoti locali.

(36) Can. 1236, § 2.

per una maggiore efficacia di bene, dare a queste Opere affini l'unità; l'*unità della parrocchia*, principio e centro di ogni organizzazione santa e feconda. Ogni sforzo dunque dovrebbe essere fatto affinchè in *ogni parrocchia*, dalla più popolata alla più piccola, *le premure verso gli ammalati abbiano a unificarsi e a divenire assidue e costanti.*

Praticamente: se già le Donne Cattoliche, le Dame di san Vincenzo, l'Apostolato della Preghiera, i Terziari ecc., s'interessano agli ammalati della parrocchia, non vi sarà che riunire, intensificare questa sublime carità svolgendola.

Se nessuna associazione si occupa degli ammalati, una buona persona, sotto la direzione del Rev.mo parroco, *formerà questo Gruppo* con le persone atte a ciò, che facilmente si potranno trovare fra le associazioni parrocchiali già esistenti.

In questo modo semplice e logico, senza l'aggiunta di nuove Opere (ve ne sono già molte, ed isolate, *in ogni parrocchia*, con la grazia di Dio, l'assistenza di bene e di conforto sarà assicurata non solo a tanti ammalati che soffrono, ma attraverso l'esempio e la preghiera, anche alle famiglie ed alle persone che circondano gli ammalati.

Le anime buone che si dedicano a questa sublime carità, cercando di aiutare e sollevare i loro infermi sentiranno presto la *necessità* (dopo i soccorsi materiali urgenti), di procurare loro (con la maggior frequenza possibile) la *Santa Comunione*, l'unico, il vero, l'immenso conforto che Dio vuole concederci.

E non aggiungiamo altro, ma ricordiamo i vantaggi, le grazie che *il dolore così aiutato e santamente offerto* porterà in ogni parrocchia, agli ammalati stessi, alle persone che di loro si interessano, al Santo Padre, alle anime, alla Chiesa.

Mettendosi in relazione con l'« *Apostolato* », approvato, benedetto da Sua Santità, da Em.mi ed Ecc.mi Cardinali e Vescovi e da S. Em. il nostro Cardinale Arcivescovo, si riceveranno i foglietti mensili « Ai cari ammalati », opuscoli, stampati, le facilitazioni per le dispense dal digiuno ecc., e per quanto sarà necessario per la buona riuscita delle brevi riunioni che si potranno tenere in principio od al termine di un'adunanza parrocchiale.

Il Direttore dell'« Apostolato per la frequenza della Santa Comunione agli ammalati ».

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Aloysius Traglia, Archiep. Caesarien., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi 16